

Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale

**LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE NEL MONDO CONTEMPORANEO:
DUE CASI DI STUDIO**

A cura di:

Junio Farruggia (106832)

Relatore:

Prof. Pietro Pustorino

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

INDICE.....	- 2 -
INTRODUZIONE	- 3 -
CAPITOLO 1.....	- 7 -
LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE.....	- 7 -
1. INTRODUZIONE	- 7 -
2. DEFINIZIONI.....	- 8 -
1.3 FONTI DEL DIRITTO DIPLOMATICO.	- 10 -
1.4 IL FONDAMENTO DELLE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE.	- 13 -
1.6 IMMUNITÀ REALI ED IMMUNITÀ PERSONALI.	- 17 -
1.7 CONCLUSIONI.	- 24 -
CAPITOLO 2.....	- 25 -
LA VIOLAZIONE DELLE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE: IL SEQUESTRO DEI DIPLOMATICI AMERICANI IN IRAN	- 25 -
2.1 INTRODUZIONE: CASO DI STUDIO 1.....	- 25 -
2.2 LA VICENDA.	- 26 -
2.3 LA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA.	- 27 -
2.4 CONSEGUENZE.	- 32 -
2.5 CONCLUSIONI.....	- 33 -
CAPITOLO 3.....	- 35 -
IMMUNITÀ DIPLOMATICHE ED INVIOLABILITÀ DELLA SEDE – IL CASO DELL’AMBASCIATA LIBICA IN GRAN BRETAGNA DEL 1984.	- 35 -
3.1 INTRODUZIONE: CASO DI STUDIO 2.	- 35 -
3.2 LA VICENDA.	- 36 -
3.3 RISPOSTA BRITANNICA SUL PIANO GIURIDICO.	- 38 -
3.4 LE CONSEGUENZE.	- 40 -
3.5 CONCLUSIONI.	- 42 -
CONCLUSIONI	- 44 -
BIBLIOGRAFIA	- 47 -

INTRODUZIONE

La norma consuetudinaria sulle immunità diplomatiche ha antiche origini. La *diuturnitas* e *l'opinio iuris ac necessitatis* che ne sono il fondamento, sono infatti consolidate da secoli nel diritto internazionale.¹

Il primo caso di immunità diplomatica che sia stato trattato approfonditamente da un giurista, Alberico Gentili, da molti studiosi ritenuto il padre fondatore del diritto internazionale, è quello dell'immunità dalla giurisdizione penale, accordata nel 1584 dalla Regina d'Inghilterra Elisabetta I all'Ambasciatore spagnolo Bernardino de Mendoza². L'Ambasciatore de Mendoza, secondo quanto emerso dalla confessione di uno dei cospiratori, Francis Throckmorton, era risultato coinvolto nella cospirazione per rovesciare Elisabetta I e portare sul trono al suo posto Maria di Scozia.

Il Privy Council, che avrebbe dovuto procedere contro de Mendoza, consultò sulla vicenda due giuristi stranieri, l'italiano Alberico Gentili ed il francese Jean Hotman, che insegnavano ad Oxford. Entrambi, nonostante l'evidente intenzione dei membri del Council di rinchiudere l'Ambasciatore nella Torre di Londra e di condannarlo a morte³, concordarono, pur con diverse sfumature, sull'impossibilità di processare l'Ambasciatore sulla base dello *ius gentium*.⁴ La sola punizione poteva consistere nell'espulsione, cosa che puntualmente avvenne, nonostante le resistenze dell'interessato.

¹ Barker C., *The Theory and Practice of Diplomatic Law in the Renaissance and Classical Periods*, *Diplomacy & Statecraft*, 6, No.3, pp 593-615, Taylor & Francis online, 1995

² Cantù F., «Alberico Gentili e lo *ius legationis*» in: *De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Age au début du XIX siècle*. pp 313 – 335, Publications de l'École française de Rome, Roma 2015

³ Vadi V., «At the Dawn of International Law: Alberico Gentili», *North Carolina Journal of International Law*, Vol 40, N. 1, pp 135-169, Chapel Hill (NC), 2014

⁴ Suin, D., «Repubblicanesimo e realismo politico nel *de legationibus* di Alberico Gentili», estratto da *Il pensiero politico*, *Rivista di Storia e di Idee Politiche e Sociali*, Anno XLVIII, n.3, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2015

In una dissertazione svolta presso l'università di Oxford, *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio*, Alberico Gentili difese tale argomentazione ed inserì un riferimento al caso Mendoza anche nel suo trattato *De legationibus*⁵. In tale opera, Gentili ribadì l'inviolabilità dell'agente diplomatico, secondo il principio *legatus non caeditur, neque violatur*, che trova fondamento e garanzia nello *ius gentium*, per il giurista unico diritto in base al quale l'agente può essere giudicato.

La decisione presa dal Privy Council di Elisabetta I, nel 1584, fu sostanzialmente la stessa del governo di Margaret Thatcher, esattamente quattro secoli dopo, nel 1984, in relazione alla missione dell'Ambasciata libica a Londra, che è anche l'oggetto del caso di studio numero 2, analizzato nel Capitolo III di questa tesi.

Nel volere rispondere al quesito sulla perdurante validità delle norme sulle immunità diplomatiche nel mondo contemporaneo, la tesi inizia tracciando un quadro dello stato attuale della normativa internazionale in materia di immunità diplomatiche, alla luce, fondamentalmente, ma non esclusivamente della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari (1963), che hanno codificato il diritto consuetudinario. Le principali fonti di riferimento nella dottrina sono state le opere dei Proff. Benedetto Conforti (*Diritto Internazionale*, Napoli, 2016), Sergio Marchisio (*Corso di Diritto Internazionale*, Torino, 2017, *Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2017), e, per quanto riguarda in modo specifico il diritto diplomatico, il fondamentale manuale del Prof. Carlo Curti Gialdino ovvero il *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo* (Torino, 2022).

Nel Capitolo 1, partendo dalle definizioni di immunità diplomatiche ed attraverso un'analisi delle fonti e della normativa internazionale si affronta il tema del fondamento delle immunità diplomatiche, anche in relazione alle principali teorie elaborate dalla dottrina ovvero quelle dell'extraterritorialità, la teoria funzionale e quella del carattere rappresentativo degli agenti diplomatici, Segue una descrizione di immunità e privilegi, nonché un'analisi più dettagliata delle immunità reali e di quelle personali.

⁵Gentili A., *De legationibus libri Tres*, Londra 1585.

Nei Capitoli 2 e 3, si trattano due casi di studio molto noti agli studiosi di diritto internazionale, ovvero la detenzione degli ostaggi dell'ambasciata americana in Iran nel 1979/80 e l'uccisione della poliziotta britannica Yvonne Fletcher a Londra, nel 1984.

Entrambi i casi sono una dimostrazione della natura consuetudinaria delle norme sul rispetto delle immunità diplomatiche ed in particolare dell'inviolabilità della missione, sebbene si tratti di due casi apparentemente opposti.

Infatti, nel primo caso, il regime degli ayatollah violò l'immunità della missione americana e fu oggetto di ferma condanna da parte della quasi totalità degli Stati membri della comunità internazionale, oltre che di una sentenza di condanna della Corte Internazionale di Giustizia. Nel Capitolo 2, nel descrivere brevemente la vicenda, fornendo un inquadramento storico, ci si sofferma sulla richiesta statunitense di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia internazionale, sulle misure *ad interim* decise con ordine della Corte del 15 dicembre 1979 e, quindi, sulla sentenza della Corte del 24 maggio 1980, che accolse fundamentalmente le argomentazioni americane anche se non all'unanimità, dal momento che vi furono opinioni dissenzienti di due giudici. Il Capitolo quindi si sofferma sulle conseguenze delle pronunce della Corte sulla perdurante validità delle norme sulle immunità diplomatiche, nonché sulla stessa autorità della Corte, la cui giurisdizione non fu accettata dall'Iran.

Nel Capitolo 3 si affronta il caso, verificatosi nel 1984, dell'uccisione di un agente di polizia britannico da parte di personale armato presente all'interno dell'Ambasciata libica a Londra. All'inizio del Capitolo viene fornito un inquadramento storico della vicenda e della reazione del governo britannico ad un caso eclatante di abuso dell'immunità diplomatica. Infatti, benché dai locali della missione fossero partiti dei colpi che avevano ucciso un agente della polizia britannica e ferito diverse altre

persone, il governo di Londra rispettò l'inviolabilità della missione, malgrado il clamore suscitato nell'opinione pubblica e gli accesi dibattiti nel parlamento britannico.

In particolare, la discussione svoltasi alla Camera dei Lords mise l'accento sulla necessità in ambito internazionale di addivenire ad un emendamento della Convenzione di Vienna per evitare il ripetersi di tali episodi. Tale strada, tuttavia non venne intrapresa dal governo di Margaret Thatcher che preferì attenersi, come già Elisabetta I quattro secoli prima, al rispetto dell'immunità diplomatica. Dopo la misura immediata della rottura delle relazioni diplomatiche, il governo britannico, tuttavia, introdusse nella propria legislazione interna, nel 1987, misure volte a conferire al Segretario agli Affari Esteri la facoltà di revocare l'immunità di una sede diplomatica, in caso di abuso. Tale Atto del Parlamento è stato anche invocato dal governo britannico in relazione al caso Assange.⁶

Sulla base dei casi che verranno esaminati si cercherà di valutare se il riconoscimento delle immunità diplomatiche come norma consuetudinaria sia stato indiscusso soprattutto nei Paesi del blocco occidentale, mentre in altri Stati membri della Comunità Internazionale si sia affermata la tendenza a cercare di far prevalere considerazioni di carattere politico, come giustificazione del mancato rispetto di tali norme.

⁶ Pearse D., Julian Assange can be arrested in Ecuador Embassy, UK warns Julian Assange, *The Guardian* August 16, 2012, <https://www.theguardian.com/>

CAPITOLO 1

Le immunità diplomatiche

1. Introduzione

Il capitolo 1 tratta delle immunità diplomatiche fornendo una definizione ed un excursus storico di tali immunità, alla luce dell'evoluzione della diplomazia contemporanea, che a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, si è confrontata con un sempre crescente multilateralismo e con l'incremento del numero dei soggetti di diritto internazionale. Infatti, soprattutto alla luce del processo di decolonizzazione in Asia ed in Africa (1950 – 1960) e successivamente in seguito alla disintegrazione dell'URSS e della Jugoslavia, il numero degli Stati membri della comunità internazionale è quasi quadruplicato, come si evince dall'aumento del numero degli Stati membri dell'ONU dalla sua istituzione ad oggi.

Da tali esigenze sono nate forme di codificazione del diritto diplomatico consolare (Convenzioni di Vienna 1961 e 1963) di cui le immunità diplomatiche sono un punto saliente. L'incipit del preambolo della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 1961 ricorda infatti che: “sin dai tempi più lontani i popoli di tutti i paesi riconoscono lo status degli agenti diplomatici”. Il rispetto del diritto diplomatico, soprattutto in epoca moderna, è stato quindi avvertito come esigenza fondamentale della Comunità Internazionale, oltre che come strumento efficace di cooperazione.

In questo capitolo vengono altresì analizzate le fonti del diritto diplomatico, il fondamento delle immunità diplomatiche e dei privilegi, distinguendo le varie tipologie di immunità reali e personali.

2. Definizioni.

Con il termine immunità diplomatiche si intende l'insieme dei trattamenti che gli Stati sono tenuti a fare nel loro ordinamento interno, in base a norme di diritto internazionale o di diritto interno o che applicano, conformemente a regole di cortesia internazionali, nei confronti dei soggetti che ne risultano beneficiari.

Secondo il diritto internazionale, in particolare il diritto consuetudinario e le principali convenzioni di codificazione, ovvero la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche (CVRD) del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari (CVRC) del 1969, nonché alla luce della giurisprudenza internazionale, le immunità diplomatiche ed in particolare quelle relative all'inviolabilità degli agenti diplomatici e della sede della missione diplomatica, sono “essenziali” e “non qualificate”, “inerenti al loro carattere rappresentativo ed alle loro funzioni diplomatiche” e “comportano obblighi reciproci”.⁷

Le immunità diplomatiche rientrano nell'ambito delle norme che si sono andate formando per consuetudine in materia di trattamento degli stranieri, esiste infatti un principio di carattere consuetudinario che sancisce l'obbligo di protezione dello straniero da parte dello Stato territoriale. In particolare con il termine “immunità diplomatiche” si intende comunemente l'insieme dei trattamenti che gli Stati territoriali sono tenuti ad applicare nel loro diritto interno nei confronti delle persone, che sulla base delle consuetudini internazionali ne risultano beneficiarie.

Il principio dal quale esse derivano è: *ne impediatur legatio*, in base al quale lo Stato che ammette organi stranieri sul proprio territorio è tenuto a non impedire l'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, gli obblighi ed i diritti connessi alle immunità diplomatiche spettano agli Stati, titolare dell'obbligo di tutela dell'agente diplomatico è lo Stato accreditario, mentre titolare del diritto soggettivo all'immunità è lo Stato accreditante di cui l'agente diplomatico è un organo,

⁷ Curti Gialdino C., *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2022

A questo proposito, si può distinguere fra le immunità diplomatiche, di cui gli agenti diplomatici beneficiano come persone private, ed invece le “immunità funzionali” che rientrano nel principio del rispetto dell’organizzazione degli Stati stranieri. Questa distinzione si riflette anche nella diversa durata dei due tipi di immunità. Infatti, mentre le immunità funzionali, che vanno attribuite allo Stato e non alla persona, sopravvivono alla cessazione delle funzioni diplomatiche, le immunità relative all’agente come persona privata hanno fine con la partenza dell’agente diplomatico dal Paese accreditatario.

L’art 39 par 2 della Convenzione di Vienna del 1961 recita: *«I privilegi e le immunità di un agente diplomatico che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui egli lascia il paese, oppure al decorso di un termine ragionevole che gli sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L’immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione».*

Un’ulteriore distinzione si può fare tra le immunità che riguardano direttamente l’agente diplomatico: inviolabilità personale, esenzione dalla giurisdizione civile e penale e quelle che lo riguardano indirettamente, l’inviolabilità della sede e della corrispondenza e l’inviolabilità degli archivi e dei documenti. Infine, è opportuno distinguere le immunità dalle prerogative, cioè dalla possibilità di compiere attività che non sarebbero concesse normalmente ad uno straniero ed a volte nemmeno ai cittadini dello Stato accreditatario.

Inoltre, secondo il diritto internazionale, in particolare il diritto consuetudinario e le principali convenzioni di codificazione, (la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963), nonché alla luce della giurisprudenza internazionale, le immunità diplomatiche ed in particolare quelle relative all’inviolabilità degli agenti diplomatici e della sede della missione diplomatica, sono “essenziali” e “non qualificate”, “inerenti al loro carattere rappresentativo ed alle loro funzioni diplomatiche” e “comportano obblighi reciproci”. Quando lo Stato accreditatario non rispetta le norme sulle immunità

diplomatiche compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato al quale lo straniero appartiene.

1.3 Fonti del diritto diplomatico.

Con l'espressione diritto diplomatico si intende l'insieme delle norme consuetudinarie o convenzionali che regolano le immunità diplomatiche. Esse hanno radici molto antiche nell'ambito del diritto internazionale, poiché si sono affermate nel corso dei secoli in seguito alla prassi dei rapporti tra gli Stati, tanto che la parola stessa immunità (*in munus*), risale al Basso Impero, quando già identificava chi non era soggetto a determinati obblighi o servizi, ad una giurisdizione o ad un'autorità e godeva di particolari privilegi.

Il fondamento delle immunità può essere nelle norme consuetudinarie, nelle norme convenzionali, nella giurisprudenza internazionale.

- Norme consuetudinarie. Sono le fonti primarie del diritto internazionale generale, ovvero le norme che vincolano tutti gli Stati. La consuetudine è costituita da un comportamento uniforme e costante tenuto dagli Stati nel tempo, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà e dalla necessità del comportamento stesso.⁸ Gli elementi che caratterizzano la consuetudine sono quindi: la *diuturnitas* e la *opinio iuris ac necessitatis*.

- Norme convenzionali: sono le norme derivate da accordo e sono dette anche pattizie o particolari. In esse rientrano anche i trattati o convenzioni di codificazione, che conservano il limite di efficacia soggettiva proprio degli accordi internazionali. Se le convenzioni codificano norme consuetudinarie, queste continuano ad applicarsi a tutti i soggetti. Se esse introducono nuove norme, queste si applicheranno solo nei rapporti tra gli Stati parti del trattato di codificazione.

⁸ Conforti B. Iovane M., *Diritto Internazionale*, XII edizione, Editoriale Scientifica, 2021

- Le fonti di terzo grado: tra le fonti di terzo grado troviamo le numerose risoluzioni adottate da organi di enti internazionali.

- Tra le fonti del diritto internazionale rientrano anche la giurisprudenza internazionale, la prassi, regole della morale o della cortesia internazionale (*comitas gentium o comity*) e la dottrina.

Fino al XIX secolo, le norme regolatrici delle relazioni diplomatiche hanno avuto natura consuetudinaria, ed in parte la hanno tuttora, nonostante l'avvenuta codificazione mediante strumenti convenzionali. Alle norme consuetudinarie fa riferimento il preambolo della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, confermandone la validità.

Le norme attuali di diritto diplomatico sono in gran parte norme pattizie perché sono state codificate in convenzioni di codificazione e valgono per tutti gli Stati che ne fanno parte.

Principali convenzioni di codificazione promosse dalla Commissione sul Diritto Internazionale delle Nazioni Unite.

- Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 (CVRD): codifica le norme del diritto internazionale che disciplinano i rapporti fra Stati, i diritti e le prerogative di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le sedi diplomatiche.

- Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963 (CVRC): disciplina le relazioni consolari tra Stati sovrani.

- Convenzione di New York sulle Missioni Speciali del 1969: disciplina il trattamento da accordare alle missioni diplomatiche temporanee.

- Convenzione di New York sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette del 1973, adottata in seguito ad atti di terrorismo nei confronti di agenti diplomatici.

- Convenzione di Vienna sulla Rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le Organizzazioni Internazionali di carattere universale (CRSOI) del 1975: non è entrata ancora in vigore non avendo raggiunto il numero di ratifiche necessario e l'Italia non l'ha firmata.
- Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946: tale convenzione ribadisce che l'ONU possiede la personalità giuridica negli ordinamenti interni degli Stati parti e ha la capacità di stipulare contratti, di acquisire e disporre di beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio⁹
- Convenzione sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite del 1947: completa la precedente Convenzione, per quanto riguarda le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate del sistema onusiani.¹⁰

Tra le altre fonti di norme convenzionali possono essere citate le seguenti.

- Gli accordi a livello regionale: per la disciplina di funzioni diplomatiche e di aspetti connessi alle relative immunità, ad esempio la Convenzione Europea sulle immunità degli Stati, formati a Basilea il 16 maggio 1972, promossa dal Consiglio d'Europa ed entrata in vigore l'11 giugno 1976.¹¹
- Gli accordi bilaterali: finalizzati allo stabilimento di relazioni diplomatiche, alla trasformazione del rango di una missione diplomatica, alla realizzazione di forme di cooperazione e di coordinamento diplomatico tra le parti contraenti, al trattamento più favorevole di una missione diplomatica di un determinato Stato rispetto a quello accordato alle altre missioni diplomatiche accreditate.
- Gli accordi multilaterali: ad esempio un trattato di pace può contenere disposizioni per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con nuovi Stati divenuti indipendenti per effetto della fine del Conflitto.

⁹ Marchisio S., *L'ONU – Il diritto delle Nazioni Unite*, Seconda Edizione, Il Mulino, Bologna, 2012

¹⁰ United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org>

¹¹ European Convention on State Immunity- Basle, 16.V.1972, <https://rm.coe.int>

Altri riferimenti alle immunità diplomatiche si possono trovare nelle Convenzioni sul diritto dei trattati come le seguenti Convenzioni:

- Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969: disciplina i trattati internazionali in forma scritta tra gli Stati;
- Convenzione di Vienna sulla Successione degli Stati nei Trattati del 1978: disciplina il subentro dello Stato successore nei diritti e negli obblighi rispetto allo Stato predecessore;
- Convenzione di Vienna sui trattati fra Stati ed Organizzazioni Internazionali e fra Organizzazioni Internazionali del 1986: non ancora entrata in vigore, analogamente alla Convenzione del 1969, disciplina i trattati tra Stati ed Organizzazioni Internazionali e tra di esse;
- Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004: non è ancora entrata in vigore ma l'Italia l'ha ratificata.

1.4 Il fondamento delle immunità diplomatiche.

Alla base delle norme consuetudinarie e convenzionali che regolano le immunità diplomatiche vi sono il “principio di non discriminazione” e quello di “reciprocità”, vale a dire che ciascun soggetto di diritto internazionale, per antonomasia gli Stati, è tenuto ad applicare lo stesso trattamento a tutte le missioni diplomatiche ed ai loro membri presenti sul loro territorio, a condizione di reciprocità. Vedi art 47 CVRD.

La dottrina ha elaborato tre principali teorie che spiegano il fondamento delle immunità diplomatiche.

- 1) Teoria dell'extraterritorialità:¹² l'agente diplomatico è considerato non essere mai uscito dal territorio dello Stato inviante ed entrato nel territorio dello Stato

¹² Monaco R. Curti Gialdino C., *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, parte generale*, UTET giuridica, Torino, 2009

ricevente, dove svolge le proprie funzioni, con la conseguenza che non è tenuto ad osservarne le leggi. Lo Stato ricevente ha l'obbligo di astenersi dall'esercizio di atti di autorità nei confronti della sede della missione dello Stato inviante nonché dell'abitazione dell'agente diplomatico senza il consenso dell'agente stesso.

Punto debole della teoria: qualora fosse applicabile alla lettera, essa implicherebbe la competenza dei tribunali dello Stato inviante da un lato e dall'altro la necessità di ricorrere alla procedura di estradizione da parte dello Stato ricevente.

2) Teoria funzionale: riesce a giustificare adeguatamente immunità e privilegi diplomatici. La giustificazione delle immunità va in ogni caso correlata all'interesse collettivo dei soggetti del diritto internazionale con lo scopo di facilitare le relazioni diplomatiche ritenute indispensabili da un lato nell'ottica del mantenimento della pace e dall'altro per la cooperazione fra i protagonisti della vita di relazione internazionale.

È la teoria più seguita attualmente, si è affermata, infatti, a partire dagli inizi del novecento e fornisce un'adeguata giustificazione delle immunità e dei privilegi diplomatici, trovando il suo fondamento nel principio *ne impediatur legatio*. Il fondamento delle immunità risiede nell'interesse collettivo dei soggetti del diritto internazionale a facilitare le relazioni diplomatiche, nell'ottica del mantenimento della pace e per favorire la cooperazione fra i protagonisti della vita di relazione internazionale.

3) Teoria del carattere rappresentativo degli agenti diplomatici:

La teoria si fonda sulla concezione secondo la quale i rapporti internazionali erano considerati rapporti personali tra sovrani, con la conseguenza che un'offesa fatta ad un ambasciatore era considerata una lesione della dignità personale del sovrano.

Punti deboli della teoria: non riesce a giustificare le immunità non accordate al capo missione ed ai suoi familiari ed alla sede della missione. Il principio generale delle immunità va in ogni caso correlato all'interesse collettivo dei soggetti del diritto internazionale di facilitare le relazioni diplomatiche ritenute indispensabili, nell'ottica

del mantenimento della pace ed alla cooperazione fra i protagonisti della vita di relazione internazionale.

Le immunità degli agenti diplomatici, in quanto organi dello Stato inviante o accreditante sul territorio di uno Stato estero, ricevente o accreditatario, derivano dall'esenzione dalla giurisdizione degli Stati stranieri in particolare per gli atti *iure imperii*, sulla base del principio *ne impediatur legatio*. L'osservanza di tale principio, derivante dal principio del rispetto dell'organizzazione degli Stati, consente alla missione diplomatica, che costituisce un istituto imprescindibile del diritto internazionale¹³, e quindi all'agente diplomatico, di svolgere le sue funzioni nello Stato accreditatario.

Lo Stato che ha ammesso sul proprio territorio organi di un altro Stato ha l'obbligo di non impedire l'esercizio delle funzioni degli agenti diplomatici, mentre il titolare del diritto soggettivo alla concessione delle immunità è lo Stato di cui l'agente diplomatico è organo. Pertanto, delle immunità diplomatiche vere e proprie gli agenti diplomatici beneficiano per gli atti da loro compiuti come persone private, essendo gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni tutelati dal principio dell'immunità degli Stati.

1.5 Immunità e privilegi.

Un riferimento alle immunità ed ai privilegi che spettano agli agenti diplomatici durante la loro missione diplomatica è contenuto nell'art 39 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.¹⁴

¹³ Marchisio S., *Corso di Diritto Internazionale*, Seconda Edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2017

¹⁴ Art. 39 1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall'ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notifica della sua nomina al Ministero degli Affari Esteri o a un altro ministero convenuto. 2. I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione.

Le immunità ed i privilegi durano dall'ingresso dell'agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditario fino all'abbandono dello stesso territorio al termine della missione stessa.

1) Le immunità comportano l'esenzione da un obbligo, un onere ed un peso al quale sono invece sottoposti i soggetti dell'ordinamento interno, siano essi cittadini o stranieri residenti nel territorio dello Stato. I privilegi sono trattamenti spettanti agli agenti diplomatici che consistono nel godimento di determinate facilitazioni riguardo a speciali prestazioni da parte dello Stato ricevente.¹⁵

2) Prerogative: consistono nella possibilità di compiere attività che non sarebbero concesse ad uno straniero e talvolta nemmeno ad un cittadino.

Titolari e beneficiari dei diritti e degli obblighi connessi alle immunità diplomatiche. Il campo di applicazione dell'immunità.

Il titolare del diritto all'immunità è il soggetto del diritto internazionale, che può essere uno Stato, un ente territoriale diverso o anche un'organizzazione internazionale, il quale invia una missione diplomatica ed i suoi componenti, mentre i beneficiari delle immunità diplomatiche sono Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari Esteri, i Capi Missione ed i componenti del personale della missione diplomatica. Le immunità diplomatiche si estendono anche ai membri delle rispettive famiglie.

La rinuncia all'immunità spetta sempre a chi è titolare del diritto di immunità e non a chi ne è il beneficiario, quindi solo lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità diplomatica. La rinuncia all'immunità può essere anche tacita se l'agente compare dinanzi al tribunale. La rinuncia all'immunità viene citata nell'articolo 32 della CVRD.¹⁶

¹⁵ Curti Gialdino C., *op.cit.*

¹⁶ Art. 32 1. Lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell'articolo 37. 2. La rinuncia dev'essere sempre espressa. 3. Un agente diplomatico o una persona fruente dell'immunità giurisdizionale in virtù dell'articolo 37, che

I beneficiari delle immunità diplomatiche, come riportato nell'art 37 della CVRD¹⁷, sono anche i familiari dell'agente diplomatico che convivono con lui e non sono cittadini dello Stato accreditario. Le immunità e i privilegi di cui godono il personale amministrativo e tecnico della missione diplomatica, nonché i domestici degli agenti diplomatici non sono equiparabili a quelle degli agenti diplomatici. Le immunità e i privilegi accordati al personale tecnico e amministrativo, infatti, sono più limitate, per quanto riguarda l'esenzione dalla giurisdizione civile ed amministrativa, nonché in materia fiscale.

1.6 Immunità reali ed immunità personali.

Le immunità diplomatiche possono essere distinte in base al loro oggetto in due categorie: immunità reali ed immunità personali¹⁸.

Le immunità reali sono destinate a proteggere le cose che si trovano in un determinato rapporto con la missione diplomatica o con i suoi componenti. Tra le immunità reali rientrano:¹⁹

promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale. 4. La rinuncia all'immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d'esecuzione del giudizio, per la quale è necessario un atto distinto

¹⁷ Art. 37.1 I membri della famiglia dell'agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditario.

2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditario, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.

3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33.

4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione.

¹⁸ Marchisio S., *Corso di Diritto Internazionale* op.cit.

1) L'inviolabilità della sede di cui all'articolo 22 della CVRD:²⁰ lo Stato ricevente ha innanzitutto l'obbligo di astenersi dall'esercizio di atti di autorità nella sede della missione diplomatica straniera o nell'abitazione dell'agente diplomatico, a meno che non sia autorizzato ad intervenire con il consenso dell'agente stesso.

2) Inviolabilità degli archivi, dei documenti e delle comunicazioni, compresa la corrispondenza, di cui agli artt 24 e 27 della CVRD, che stabiliscono, ad esempio, il regime giuridico della valigia diplomatica che non può essere né trattenuta né aperta.²¹

Negli ultimi anni, sono emersi nuovi sviluppi circa la portata delle norme sull'inviolabilità degli archivi delle missioni diplomatiche, soprattutto in relazione a documenti sottratti dagli archivi mediante attacchi di pirateria informatica.

¹⁹ Curti Gialdino C., op.cit.

²⁰ Art. 22 1. *Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditario accedere alle stesse.* 2. *Lo Stato accreditario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita.* 3. *Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata*

²¹ Art. 24. *L'archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.*

Art 27. *Lo Stato accreditario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente.*

2. *La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni.*

3. *La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta.*

4. *I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale.*

5. *Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale atte stante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.*

6. *Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli.*

7. *La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile.*

Tenuto conto che gli archivi ed i documenti della missione diplomatica possono essere in locali distinti da quelli della missione, si è posta la necessità che essi godessero di un proprio statuto giuridico, che li sottraesse ad atti di esecuzione o appropriazione da parte dello Stato accreditario o di altri Stati. I recenti sviluppi informatici hanno comportato un'estensione della nozione di archivio, includendo in essa anche corrispondenze, libri, film, registri o schedari che si giovano di un supporto informatico.

In particolare, la questione si è posta a seguito del caso Wiki Leaks nel 2006, gestito da una ONG con a capo il giornalista Julian Assange, che dal giugno 2012 si è rifugiato a Londra nell'ambasciata dell'Ecuador, ottenendone asilo politico e successivamente la cittadinanza. Attraverso un software ed un sito web il cui server è collocato in Svezia, nel 2010, egli pubblicò centinaia di migliaia di messaggi inviati da numerose missioni diplomatiche degli USA al Dipartimento di Stato ed alcune di queste comunicazioni furono pubblicate sui giornali di tutto il mondo.

In merito all'utilizzabilità in giudizio dei documenti ottenuti tramite Wiki Leaks, l'orientamento della giurisprudenza internazionale è che la produzione di documenti derivanti da quella fonte sia inammissibile, in quanto ottenuti illegalmente, tutelando così il diritto alla confidenzialità delle comunicazioni. Tuttavia l'eventuale produzione in giudizio da parte di uno Stato di documenti ottenuti tramite Wiki Leaks non determina un'eventuale responsabilità internazionale per lo Stato che li produca.

3) L'esenzione fiscale dei locali della missione diplomatica viene descritta nell'articolo 23 della CVRD²² ed è una logica conseguenza delle esenzioni dalla tassazione accordata allo Stato accreditante per il tramite del Capo Missione. Inviolabilità personale (art 29 della CVRD).

²²Art. 23 1. Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come remunerazione di particolari servizi resi. 2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.

4) Esenzione da dazi doganali di cui all'Art 36 della CVRD²³. Lo Stato accreditario concede l'esenzione dai dazi doganali per tutti gli oggetti destinati all'uso della missione diplomatica, nonché per quelli destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei membri della sua famiglia.

Le immunità personali sono, invece, le immunità che si riferiscono alla persona del capo missione ed ai suoi collaboratori.

- 1) L'inviolabilità personale è codificata nell'art 29 della CVRD²⁴.
- 2) Durante la missione diplomatica, l'agente diplomatico non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione da parte dello Stato accreditario. In caso di mancato rispetto delle leggi dello Stato accreditario da parte dell'agente diplomatico, gli unici provvedimenti ammissibili sono la revoca del gradimento da parte dello Stato accreditario ed il richiamo in patria da parte dello Stato accreditante. L'immunità, quindi, non comporta la sottrazione dell'agente diplomatico alla legge penale o alle sue obbligazioni civili. Il procedimento penale può essere celebrato solamente in caso di una rinuncia all'immunità da parte dello Stato accreditante. L'art 29 descrive altresì l'obbligo, radicato nella consuetudine, per lo Stato accreditario *«di impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.»*

Di recente, si è posta la necessità di valutare l'estensione dell'immunità diplomatica a coniugi dello stesso sesso di rappresentanti degli Stati membri o di funzionari delle

²³ Art. 36 1. Lo Stato accreditario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l'entrata e l'esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo: a. degli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione; b. degli oggetti destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento. 2. L'agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempreché non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o d'un suo rappresentante autorizzato.

²⁴ Art. 29: La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.

Nazioni Unite. A tal proposito, è stato necessario precisare il concetto di *family members*, per cui il principio di diritto internazionale, in base al quale i privilegi e le immunità riconosciuti agli agenti diplomatici si estendono in una certa misura anche ai membri dei loro nuclei familiari. Riprendendo alcune circolari del Dipartimento di Stato e della Corte Suprema (*Obergefell vs Odgers 2015*), l'orientamento attuale è quello di accettare l'accREDITAMENTO dei coniugi, sia dello stesso sesso che di sesso opposto, solo nel caso in cui essi siano regolarmente sposati. Diversamente, coloro che non risultassero in possesso di documentazione atta a dimostrare il matrimonio legalmente contratto, sono tenuti a lasciare il Paese entro 30 giorni, a meno di non ottenere un visto per altre motivazioni.

3) Immunità dalla giurisdizione.

L'immunità dalla giurisdizione sia penale sia civile è codificata nell'articolo 31 della CVRD²⁵

L'immunità dalla giurisdizione, che spetta agli agenti diplomatici, concerne gli atti che essi compiono in veste privata e non in ragione dello svolgimento di funzioni ufficiali. L'immunità dalla giurisdizione comporta che gli agenti diplomatici, per quanto attiene gli atti privati, non possono essere imputati o citati davanti ai tribunali dello Stato accreditario. L'agente diplomatico ha natura di organo dello Stato da cui dipende, cosicché per il suo tramite agisce lo Stato estero medesimo.

²⁵ Art. 31 1. *L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:*

a. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditario, purché l'agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b. azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario; c. azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditario.

2. L'agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.

3. Contro l'agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d'esecuzione, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l'inviolabilità della persona e della dimora.

4. L'immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Il difetto di giurisdizione per incompetenza dei tribunali dello Stato accreditario, sussiste anche per gli atti compiuti dall'agente diplomatico che producano effetti soltanto nell'ordinamento interno dello Stato accreditante. L'esenzione dalla giurisdizione trova applicazione se l'agente diplomatico gode dell'immunità e ciò anche se l'obbligazione dedotta in giudizio sia precedente all'inizio dell'immunità.

a) Immunità dalla giurisdizione civile: comporta l'obbligo dello Stato di non esercitare la propria giurisdizione per la decisione di controversie nelle quali l'agente diplomatico sia parte in qualità di convenuto in giudizio. Deriva da un'antica regola secondo cui l'agente diplomatico conserva sempre il suo domicilio d'origine. Non sussiste per le cause in cui l'agente diplomatico si fa attore per la decisione di una lite. L'immunità dalla giurisdizione civile, tuttavia, non è assoluta ma è limitata. Essa esclude alcuni tipi di controversie quali:

- le azioni reali, riguardanti immobili di proprietà dell'agente diplomatico;
- le azioni possessorie relative ad immobili situati nel territorio dello Stato accreditario;
- le successioni ereditarie aperte sul territorio dello Stato accreditario, in cui l'agente diplomatico è esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario a titolo privato e non per conto dello Stato accreditante.
- le azioni riguardanti una professione o una attività commerciale esercitata dall'agente diplomatico;
- le domande riconvenzionali proposte contro l'agente che si sia fatto attore in giudizio.

b) Immunità dalla giurisdizione penale: ha portata assoluta, nel senso che si estende a qualsiasi atto o fatto che, secondo la legge dello Stato presso il quale è accreditato l'agente diplomatico, abbia natura di reato, qualunque sia la gravità e non conosce eccezioni.

3) Immunità tributaria, codificata nell'Art 34 della CVRD²⁶: si applica alle imposte dirette personali dell'agente diplomatico, con esclusione del debito d'imposta, tipicamente le imposte sulle retribuzioni e gli emolumenti ufficiali dei membri della missione diplomatica. Data la diversità degli ordinamenti tributari dei singoli Stati, il trattamento fiscale degli agenti diplomatici varia da Stato a Stato, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali. L'immunità prevista dalla CVRD ha contribuito alla formazione di norme consuetudinarie. Essa riguarda anche le tasse e le imposte regionali dello Stato accreditatario.

Non sussiste, invece, l'esenzione per le imposte indirette, che vengono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi, le imposte che gravano sui beni immobili che possiede l'agente diplomatico come privato cittadino e non per conto dello Stato accreditante.

Ugualmente non vi è l'esenzione per le imposte sulle successioni aperte nel territorio dello Stato accreditatario, per l'eredità che l'agente diplomatico riceva come privato, a meno che non si tratti dell'eredità proveniente da un familiare convivente. L'agente diplomatico non è peraltro esente dalle imposte relative alle attività professionali o commerciali che egli svolga a margine delle sue funzioni ufficiali.

L'agente diplomatico non è esentato dalle imposte e tasse riscosse come remunerazione di particolari servizi resi, allo stesso modo in cui dalle dette imposte non è esentata la stessa missione diplomatica. Non sono oggetto di esenzione i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo per quanto riguarda i beni immobili, fatte salve le disposizioni dell'art 23 della CVRD.

²⁶ Art. 34, *L'agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non: a. dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi; b. dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, salvo che l'agente non li possieda per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione; c. dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditatario, riservate le disposizioni dell'articolo 39 paragrafo 4; d. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato; e. dalle imposte e tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi; f. dalle tasse di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell'articolo 23*

Il principio di non discriminazione: esso impone agli Stati di applicare lo stesso trattamento a tutte le missioni diplomatiche accreditate sul proprio territorio, a condizione di reciprocità, come enunciato nell'articolo 47 della CVRD.²⁷

Il principio di non discriminazione si rifà all'articolo 2 comma 1²⁸ della Carta delle Nazioni Unite, che prevede una sovrana eguaglianza tra tutti gli Stati membri, confermando il principio dei *reges superiores non recognoscentes*, sul quale si basano le relazioni internazionali²⁹. Le disposizioni della CVRD sono applicate in maniera univoca a tutti gli Stati che hanno ratificato le norme pattizie, indipendentemente dalla loro storia, cultura o religione.

1.7 Conclusioni.

L'uso dell'informatica e delle nuove tecnologie (ICT) ha posto nuove sfide all'attività delle missioni diplomatiche ed alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, come dimostra la vicenda *WikiLeaks*. Il Regno di Danimarca nel 2017 ha infatti istituito il posto di *Techplomacy Ambassador*, di stanza nella Silicon Valley e con l'incarico di curare le relazioni con i grandi colossi statunitensi dell'IT. Prima ancora nel 2002 il Dipartimento di Stato USA ha creato una *task force on eDiplomacy*, che oggi si chiama *office of eDiplomacy*. Per tutti gli stati membri della comunità internazionale si impone la necessità di adattare le regole del diritto diplomatico e consolare alle nuove esigenze. Rientra in quest'ottica l'iniziativa di creare dei *Data Embassy*, con cui, tramite accordi bilaterali, uno Stato può delocalizzare nel territorio di un altro Stato amico un data center, in cui conservare dati sensibili ed a cui sono garantite in via pattizia, immunità analoghe a quelle spettanti alla sede di una missione diplomatica.

²⁷ Art 47 1. *Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditario non farà discriminazione fra gli Stati.* 2. *Non saranno per altro considerati discriminatori: a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditario, perché così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante; b. il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.*

²⁸ Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: Art 2, comma 1. *L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri e la sovrana eguaglianza tra gli Stati sovrani.*

²⁹ Marchisio S., *L'ONU. Il diritto della Nazioni Unite*, op. cit.

CAPITOLO 2

La violazione delle immunità diplomatiche: il sequestro dei diplomatici americani in Iran

2.1 Introduzione: Caso di studio 1. Il sequestro dei diplomatici americani in Iran.

In questo capitolo viene descritta la vicenda del sequestro dei diplomatici americani a Teheran che è uno dei casi più famosi di violazione delle immunità diplomatiche. Il capitolo si articola in tre sezioni: il paragrafo 1 descrive la vicenda, il paragrafo 2 riguarda la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sulla vicenda, il paragrafo 3 descrive le conseguenze di tale violazione sia nell'ambito delle relazioni bilaterali tra Iran e USA che dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario.

L'inviolabilità della missione diplomatica comporta il dovere per lo Stato accreditario di adottare tutte le misure idonee ad impedire che i locali della missione siano invasi o danneggiati. Tale dovere è richiamato dall'articolo 22 paragrafo 2 della CVRD, che si articola in un'obbligazione di prevenzione ed in un'obbligazione di carattere repressivo. Malgrado ciò sono molto frequenti le manifestazioni di ostilità nei confronti delle missioni diplomatiche e non mancano casi di vere e proprie invasioni ed attacchi terroristici.

Una delle modalità più frequenti di violazione delle immunità è l'occupazione dei locali delle missioni diplomatiche, con o senza presa di ostaggi e le sedi diplomatiche degli Stati Uniti sono di solito quelle più colpite. Proprio per questa ragione, oltre il dovere di protezione che grava sullo Stato accreditario ai sensi della CVRD, lo Stato inviante adotta tutte le misure di protezione della propria missione ritenute utili a tale scopo, ricorrendo talvolta, col consenso dello Stato ricevente, anche a proprie forze armate, (Arma dei Carabinieri per l'Italia, US Marine Corps per gli Stati Uniti) o a contractors privati che vengono notificati al Ministero degli Esteri dello Stato accreditario come facenti parte del personale tecnico-amministrativo della missione.

Il caso più noto di attacco ad una sede diplomatica è quello che ha avuto luogo a Teheran il 4 novembre 1979, con l'occupazione dell'ambasciata dell'USA da parte di studenti islamici e la presa in ostaggio di 52 membri del personale diplomatico e consolare, per 14 mesi.

2.2 La vicenda.

Il 4 novembre 1979 un gruppo di studenti sostenitori dell'imam Khomeini si impadronì con la forza dei locali della missione degli USA a Teheran, prendendo in ostaggio 66 membri del personale diplomatico e consolare. Di tali ostaggi, 52 furono liberati solo il 20 gennaio 1981, dopo 14 mesi (444 giorni) di prigionia. Un primo attacco all'ambasciata con una prima breve occupazione dei locali, aveva avuto già luogo il 14 febbraio 1979. L'occupazione del novembre 1979 fu preceduta da dimostrazioni antiamericane, soprattutto in relazione al fatto che l'ex Scià Mohammed Reza Pahlavi era stato accolto negli Stati Uniti per cure mediche.³⁰

Gli Stati Uniti accusarono le autorità iraniane di non aver preso nessuna misura per prevenire l'assalto all'ambasciata o per salvare gli ostaggi ed infatti le autorità iraniane, incluso l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, una volta completata l'occupazione dell'ambasciata fecero dichiarazioni di appoggio ai militanti, rendendosi esse stesse partecipi delle violazioni del diritto internazionale che erano state perpetrate nella missione diplomatica. Nel frattempo, una volta occupati i locali, i militanti avevano sequestrato documenti ed archivi ed interrogato gli ostaggi, minacciandoli di processarli per presunte attività di spionaggio. Queste minacce venivano anche riportate nei circoli giuridici e politici iraniani. Per la liberazione degli ostaggi furono avanzate richieste di riscatto, tra cui quella dell'estradizione dello Scià. Alcuni degli ostaggi riuscirono a fuggire rifugiandosi presso l'ambasciata canadese ed altri furono liberati, ma la maggior parte rimase ostaggio all'interno dei locali dell'ambasciata.

Il 4 dicembre 1979 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò all'unanimità la Risoluzione 457, con la quale, nel riaffermare *«l'obbligo solenne di tutti gli Stati*

³⁰ Encyclopaedia Britannica, *Iran Hostage Crisis*, <https://britannica.com/event/iran-hostage-crisis>

*parte della CVRD e della CVRC di rispettare l'inviolabilità del personale diplomatico e dei locali delle loro missioni»*³¹ si chiedeva al governo iraniano di rilasciare immediatamente gli ostaggi, di proteggerli e di permettere loro di lasciare il paese. Successivamente, il 31 dicembre 1979, il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione 461³², che reiterava la richiesta contenuta nella Risoluzione 457. A causa dell'opposizione dell'Unione Sovietica, tuttavia, nessuna delle due Risoluzioni prevedeva l'adozione di sanzioni nei confronti dell'Iran.³³

Ci furono vari tentativi di ottenere il rilascio degli ostaggi per via diplomatica ed anche un tentativo fallito di liberarli con la forza, da parte di militari americani. Furono anche imposte delle sanzioni, ma la liberazione degli ostaggi avvenne, alla fine, attraverso la mediazione dell'Algeria. Con un accordo firmato ad Algeri, nel 1981 gli USA, in cambio della liberazione degli ostaggi, si impegnarono allo scongelamento dei fondi iraniani depositati presso le banche americane, che erano stati bloccati in seguito all'invasione dell'ambasciata. Gli ostaggi furono quindi liberati ed affidati all'ambasciata dell'Algeria a Teheran, tramite la quale furono riconsegnati alle autorità statunitensi.

2.3 La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

L'invasione dell'ambasciata americana a Teheran, è una chiara violazione del principio dell'inviolabilità della sede, poiché lo Stato ricevente non solo ha l'obbligo di astenersi da atti di autorità nella sede della missione diplomatica straniera, ma ha anche il dovere di adottare tutte le misure idonee ad impedire che vengano compiute azioni offensive contro di essa. A questo proposito, spesso si confonde l'inviolabilità della sede con il principio di extraterritorialità, mentre in realtà, poiché le sedi diplomatiche straniere sono collocate nel territorio dello Stato accreditatario, i fatti che si svolgono all'interno della sede devono ritenersi avvenuti nel territorio di quest'ultimo.

³¹ UN Security Council Resolution 457: <http://unscr.com/en/resolution/457>

³² UN Security Council Resolution 461, <http://unscr.com/en/resolutions/461>

³³ Curti Gialdino C., op.cit.

La sentenza della CIG, del 24 maggio 1980, nell'affare del «*Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*»³⁴ è uno degli esempi più noti di giurisprudenza internazionale sul regime giuridico delle immunità diplomatiche.

Il 29 novembre 1979, infatti, gli Stati Uniti sottoposero alla Corte Internazionale di Giustizia la loro controversia con l'Iran circa la questione degli ostaggi, in base dell'articolo 40 (1) dello Statuto della Corte, accusando il governo iraniano della violazione di diversi principi giuridici contenuti non solo nelle norme del diritto internazionale consuetudinario, ma anche in quattro Trattati che erano stati sottoscritti sia dagli Stati Uniti che dall'Iran: la CVRD, il Trattato di Amicizia, Relazioni Economiche e Diritti Consolari del 1955, la Convenzione del 1973 sulla Prevenzione dei Crimini contro le Persone Internazionalmente Protette, inclusi, gli agenti diplomatici.

In base agli impegni assunti secondo i trattati summenzionati, la domanda statunitense alla Corte partiva dal presupposto che l'Iran non aveva protetto l'ambasciata americana, durante i fatti verificatisi il 4 novembre 1979 (giorno dell'invasione) e nei giorni successivi e che anzi lo Stato iraniano continuava a sostenere azioni contro l'ambasciata ed il suo personale, minacciando procedimenti legali contro gli ostaggi.

Gli USA chiedevano quindi alla Corte di constatare che l'Iran aveva violato i suoi obblighi internazionali nei confronti degli Stati Uniti ed al tempo stesso chiedeva un'azione correttiva consistente nel rilascio degli ostaggi e nella loro partenza in sicurezza dall'Iran.

Gli USA chiedevano anche all'Iran il versamento di riparazioni e la condanna di coloro che si erano resi responsabili del sequestro dei locali dell'ambasciata. Alla sua richiesta principale, il governo americano aggiungeva anche la richiesta di misure *ad interim* fra cui quella di ingiungere all'Iran il rilascio degli ostaggi e di organizzare la

³⁴ International Court of Justice, *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran)*, <https://www.icj-cjj.org/case/64>

loro partenza in sicurezza, di ripristinare il controllo americano sui locali occupati, e di far in modo che al personale diplomatico e consolare americano fosse accordata la protezione necessaria per consentir loro di svolgere le funzioni ufficiali, astenendosi anche da qualunque forma di azione criminale contro gli ostaggi.

La finalità della richiesta di queste misure *ad interim* da parte degli USA era di agire velocemente per proteggere il personale che era stato sequestrato. Ciò in considerazione del diritto dei connazionali USA alla vita, alla libertà, alla protezione ed alla sicurezza che erano stati posti in grave pericolo viste le condizioni in cui gli ostaggi erano detenuti.

Pertanto, nel decidere la possibilità di misure di protezione *ad interim* la Corte tenne conto non del contenuto, ma dello scopo della richiesta americana. L'Iran negò la giurisdizione della Corte e non si presentò alle audizioni, né si attenne alle misure *ad interim*³⁵ che erano state disposte dalla Corte con l'ordine del 15 dicembre 1979³⁶. Nel caso degli ostaggi americani, infatti, alla richiesta principale degli USA di giudizio nel merito (giurisdizione sostanziale) si accompagnò quella di un ordine *ad interim* (giurisdizione incidentale).

Tuttavia, la giurisdizione internazionale è consensuale, cioè dipende dalla volontà della parte contro cui viene invocata e quindi il potere della Corte di risolvere una controversia si fonda sull'esistenza di uno strumento (il consenso) che le conferisce la giurisdizione sulla materia.

Non avendo accettato la giurisdizione della Corte, l'Iran non si valse del suo diritto di scegliere un giudice in base allo statuto della Corte, o di produrre un documento sulla sua posizione sotto un profilo giuridico e fattuale, redasse solo due brevi messaggi dal contenuto simile che furono l'unica forma di partecipazione alla procedura giudiziaria presso la Corte. Sostanzialmente, l'Iran sostenne che la controversia sugli ostaggi

³⁵ 1980, ICJ at 35 paragrafo 75.

³⁶ 1979, ICJ at 7 (order granting provisional measures)

andava inquadrata in un contesto più ampio e pertanto non fosse materia adatta ad essere giudicata dalla Corte.

In un messaggio del 9 dicembre 1979, l'Iran espresse il suo punto di vista sulla questione degli ostaggi, mettendo seriamente in discussione la risoluzione giudiziale della controversia. Affermò che, la questione degli ostaggi rappresentava soltanto un aspetto marginale e secondario di un problema più ampio, che non poteva essere analizzato separatamente dell'occupazione dell'ambasciata e che implicava anche la valutazione di più di 25 anni di interferenza continua da parte degli Stati Uniti negli affari interni iraniani, lo sfruttamento sconsiderato del Paese e numerosi crimini perpetrati nei confronti del popolo iraniano contrari e confliggenti con tutte le norme internazionali ed umanitarie. Secondo l'Iran il problema sottostante il conflitto con gli USA non riguardava l'interpretazione o l'applicazione dei trattati invocata dagli USA, ma era la conseguenza di una situazione che conteneva elementi più importanti e complessi.

Quindi la Corte non avrebbe potuto esaminare la domanda americana separatamente dal contesto delle relazioni tra Iran ed USA nel corso dei 25 anni precedenti. In tale contesto sarebbero dovuti rientrare: il colpo di Stato del 1953 attuato dalla CIA, il rovesciamento del legittimo governo nazionale di Mossadeq, la restaurazione dello Scià e del suo regime sotto il diretto controllo degli interessi americani e tutte le conseguenze sociali, economiche, culturali e politiche dell'intervento diretto americano negli affari interni iraniani, così come tutte le violazioni gravi, flagranti e continue di tutte le norme internazionali perpetrate dagli USA in Iran.

In sintesi la controversia con gli USA aveva un contenuto altamente politico e non poteva essere separata dal suo contesto.

La Corte respinse le osservazioni iraniane con due argomentazioni. Nell'ordine *ad interim* la Corte si espresse all'unanimità, sostenendo che il sequestro di un'ambasciata e del suo personale internazionalmente protetto non poteva essere considerato come

qualcosa di “secondario” o “marginale”, vista l’importanza dei principi giuridici sottostanti.

Nel secondo argomento, la Corte sostenne che una controversia che abbia dei profili politici è comunque materia di competenza della Corte, quando risulta con evidenza che vi sono diritti legali alla base della disputa.³⁷

Poiché l’Iran non si presentò alla controversia presso la Corte, entrò in funzione l’articolo 53 dello statuto il quale stabilisce:

«Se una delle parti non compare dinanzi alla Corte o non provvede a difendere la sua causa, l’altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande. Prima di far ciò la Corte deve accertare non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37, ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto».

La Corte concluse che i dati forniti dagli Stati Uniti costituivano un notevole corpo di informazioni che riguardavano i fatti e le circostanze del caso. Essa notò anche che tali informazioni erano state negate o messe in discussione da parte dell’Iran e concluse che le ipotesi di fatto su cui gli USA basavano le loro rivendicazioni erano fondate e rientravano nelle previsioni dell’articolo 53 dello statuto.

Gli Stati Uniti invocarono anche il Trattato di Amicizia che li legava all’Iran ed in base al quale ciascuna delle parti avrebbe dovuto fare in modo che, all’interno del proprio territorio, i cittadini degli Stati parte del Trattato ricevessero costante protezione e sicurezza e qualunque disputa riguardante l’interpretazione e l’applicazione del trattato, che non fosse stata risolta in maniera soddisfacente in via diplomatica, avrebbe dovuto essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia.

Il governo americano si appellò anche all’art 21 paragrafo 2 del Trattato, sostenendo che esso creava un diritto unilaterale a rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia.

³⁷ 1980, I.C.J at 20 par 37.

In realtà, vista la natura consensuale del giudizio presso la Corte, sarebbe stato necessario un accordo ad hoc, in cui entrambe le parti della controversia si impegnassero ad accettarne la giurisdizione.

2.4 Conseguenze.

La sentenza sul personale diplomatico e consolare americano è sicuramente uno dei casi più importanti trattati dalla Corte Internazionale di Giustizia.³⁸ Le questioni giuridiche sostanziali riguardanti il caso, nello specifico le violazioni da parte dell'Iran dei suoi obblighi secondo il diritto consuetudinario e le regole codificate di diritto diplomatico, erano abbastanza semplici, per questo non richiesero tempi di decisione particolarmente lunghi. Tuttavia, almeno sotto due punti di vista la sentenza provvisoria e quella finale adottata dalla Corte sono significative, anche al di là del diritto e dei fatti riguardanti il caso specifico.

Innanzitutto la Corte diede un contributo importante alla creazione del diritto internazionale consuetudinario fornendo una risposta ad alcuni quesiti della giurisprudenza internazionale, soprattutto quelli relativi all'indicazione della protezione *ad interim* e al rapporto tra la giurisprudenza internazionale e la funzione politica delle Nazioni Unite.

Inoltre, la questione degli ostaggi fu uno dei casi più politici che siano stati portati dinanzi ad un tribunale internazionale, la sentenza della Corte spinse infatti a riflessioni sul confine tra diritto e politica, nell'ambito della comunità internazionale e soprattutto sul ruolo svolto dalla Corte nel definire tale confine. Sotto questo profilo emerge anche il potenziale della CIG nei processi di *peacekeeping* nell'ambito della comunità internazionale.

Nel caso del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti, la Corte si trovò tuttavia a fronteggiare due tipi di sfide al suo prestigio ed alla sua autorità e ciò non solo

³⁸ Rafat A., «The Iran hostage crisis and the International Court of Justice: Aspects of the Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran», *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol 10, N. 3 Spring, Denver, 1981

per la contestazione della sua giurisdizione da parte dell'Iran, ma anche perché gli Stati Uniti, nell'aprile del 1980, condussero un'operazione militare all'interno del territorio iraniano per salvare gli ostaggi. L'azione statunitense, infatti, contrastava con lo spirito dell'ordine *ad interim* della Corte, secondo cui entrambe le parti in causa si sarebbero dovute astenere da azioni che potessero aggravare le tensioni già in essere tra di loro.

I giudici della Corte si divisero nella loro risposta al tentativo di salvataggio. La maggioranza sostenne che l'operazione era stata pianificata e messa in opera mentre il procedimento relativo alle richieste degli Stati Uniti era ancora in corso, tuttavia sottolineò che la questione della legalità dell'operazione di salvataggio non era materia di giudizio della Corte e di conseguenza non avrebbe avuto conseguenze negative sulle rivendicazioni degli USA.

Ci furono tuttavia due giudici dissenzienti, il giudice Tarazi ed il giudice Morozov. Tarazi descrisse il tentativo militare degli Stati Uniti come non propizio a facilitare la risoluzione giudiziaria della disputa ed invocò questo motivo per sostenere che, nel caso in questione, sia l'Iran che gli Stati Uniti avessero una responsabilità.

Il giudice Morozov invece, definì l'operazione militare americana «*un attacco militare sul territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, in contrasto sia con l'ordine della Corte che con il procedimento giudiziario in corso*» e quindi gli USA con questa azione avevano perso il diritto legale e morale ad aspettarsi che la Corte potesse sostenere le sue richieste di riparazione. Dal parere dei due giudici risultava che la non osservanza di un ordine della Corte può creare un pregiudizio giuridico che incide negativamente sul risultato della pronuncia della Corte.

2.5 Conclusioni.

L'occupazione dell'ambasciata USA a Teheran ha avuto notevoli ripercussioni nelle relazioni tra USA ed Iran tanto che solo dopo più di 30 anni, il 3 ottobre del 2011, il Dipartimento di Stato USA ha annunciato la "riapertura" della propria rappresentanza diplomatica in Iran. A tal proposito, tuttavia, va notato che tale riapertura ha un carattere molto particolare, dal momento che non sono state riallacciate le relazioni diplomatiche

tra Stati Uniti ed Iran ed è la Svizzera che rappresenta gli interessi statunitensi in Iran, mentre attualmente, è il Pakistan a rappresentare gli interessi dell'Iran che ha istituito una propria sezione presso l'ambasciata pakistana di Washington.

La natura particolare della sede diplomatica statunitense si evince già dalla sua denominazione: *Virtual Embassy of the United States – Tehran/Iran* e la sede della missione diplomatica è solo su internet all'indirizzo www.iran.usembassy.gov. Oltre il carattere emblematico ed innovativo che riveste la missione diplomatica USA da un punto di vista sostanziale, è importante notare come la sua istituzione sia stata uno strumento rivolto soprattutto all'opinione pubblica internazionale, al di là dell'ambito tradizionale delle relazioni bilaterali diplomatiche tra governi, infatti, l'intento dichiarato della sua istituzione è stato quello di creare un ponte tra il popolo americano ed il popolo iraniano.

CAPITOLO 3

Immunità diplomatiche ed inviolabilità della sede – il caso dell’ambasciata libica in Gran Bretagna del 1984.

3.1 Introduzione: Caso di studio 2. Uccisione dell’agente Yvonne Fletcher.

In questo capitolo viene descritto un altro famoso caso di studio che ha avuto notevoli conseguenze dal punto di vista politico e del diritto internazionale consuetudinario. Al paragrafo 1 si descrive la vicenda, nel paragrafo 2 si espone la risposta britannica sul piano giuridico, nel paragrafo 3 si illustrano le conseguenze sul piano politico e giuridico.

Introduzione: Nell’ambito del dovere dello Stato ricevente di proteggere la missione diplomatica, in caso di violazione di tale dovere di protezione, lo Stato accreditante può elevare una protesta, degradare le relazioni diplomatiche e chiedere una riparazione sotto forma di risarcimento, in caso di danni materiali. Esiste quindi un obbligo di vigilanza speciale, in base al quale le forze di polizia nazionali devono applicare il miglior standard di sicurezza possibile a tutela della missione. Sullo Stato accreditario grava anche l’obbligo di bilanciare il dovere di protezione della missione e del personale diplomatico con il principio della libertà di espressione e di riunione che è riconosciuto in tutti gli Stati democratici.

Le forze di polizia dello Stato ricevente non possono penetrare nei locali della missione senza il consenso del capomissione e d’altra parte non possono essere ritenute responsabili di eventuali fatti che accadano all’interno della missione diplomatica. Un caso famoso del rispetto dell’inviolabilità della missione diplomatica e di osservanza dell’obbligo di protezione da parte di forze di polizia dello Stato ricevente, è quello che riguarda la missione diplomatica libica in Gran Bretagna, nel 1984. Nel corso di un’operazione di protezione dell’ambasciata libica, in occasione di una protesta davanti alla sua sede, fu ucciso un agente di polizia inglese, Yvonne Fletcher a seguito di colpi

di arma da fuoco partiti dall'interno dell'ambasciata. Si tratta di un caso particolare, poiché un rappresentante delle forze di polizia britanniche fu ucciso da cittadini libici che beneficiavano della protezione dei locali della missione. In ossequio al principio dell'inviolabilità della missione, infatti, le autorità britanniche non penetrarono nei locali della sede diplomatica libica. Di seguito vengono descritte la vicenda, la risposta britannica sul piano giuridico e le conseguenze dell'uccisione dell'agente britannico nelle relazioni fra Gran Bretagna e Libia.

3.2 La vicenda.

Il 17 aprile del 1984 una giovane donna poliziotto britannica, Yvonne Fletcher, fu colpita da un proiettile ed uccisa, mentre prestava servizio all'esterno dell'ambasciata libica a Londra.³⁹ Il suo assassinio generò una crisi diplomatica fra Regno Unito e Libia che durò per decenni e malgrado indagini lunghissime, tuttora nessuno è stato mai condannato come responsabile del delitto.

Per comprendere le circostanze in cui inquadrare la morte di Yvonne Fletcher, bisogna considerare il contesto storico delle relazioni fra la Libia e l'Occidente, in particolare con la Gran Bretagna, in quegli anni.

Nel 1969, Gheddafi prese il potere in Libia attraverso un colpo di Stato militare, rovesciando la monarchia di re Idris ed instaurando un governo rivoluzionario. Fin da subito apparve chiara la sua posizione antioccidentale e di sostegno a vari movimenti rivoluzionari in tutto il mondo. Nel corso degli anni 70 ci fu infatti la nazionalizzazione degli investimenti petroliferi stranieri in Libia e l'appoggio a gruppi terroristici quali l'IRA e l'OLP, fatti che portarono ad un crescendo di tensione fra la Libia ed i Paesi occidentali.

³⁹ Davidson L., «The Murder of Yvonne Fletcher: What Happened?», *History Hit*, 11 June 2023, <https://www.historyhit.com/the-murder-of-yvonne-fletcher-what-happened/>

All'inizio degli anni ottanta, il regime di Gheddafi puntò all'eliminazione dei dissidenti libici residenti all'estero, compresi quelli residenti nel Regno Unito.⁴⁰ Nel marzo del 1984, furono compiuti attentati terroristici, a Londra ed a Manchester, il cui obiettivo erano esuli libici oppositori di Gheddafi e che provocarono il ferimento di molte persone. Il Governo britannico reagì con l'espulsione di cinque diplomatici libici sospettati di coinvolgimento in tali attentati.

Circa un mese dopo, la mattina del 17 aprile 1984, fu organizzata una dimostrazione anti Gheddafi a St. James' Square, all'esterno dell'ambasciata libica ed Yvonne Fletcher, che prestava servizio di protezione dell'ambasciata, fu colpita alla schiena da un proiettile, morendo poco dopo il suo trasporto in ospedale. Altre dieci persone furono ferite nella sparatoria, inclusi diversi dimostranti ed un ufficiale di polizia.⁴¹

Il Primo Ministro Margaret Thatcher condannò l'atto come "barbaro"⁴² e chiese che i responsabili fossero portati innanzi alla giustizia. Immediatamente dopo la sparatoria, la polizia londinese circondò l'ambasciata libica e diede inizio ad un assedio che durò 11 giorni, con l'intento di ottenere la resa del personale all'interno dell'ambasciata per interrogarlo, ma il governo libico rifiutò di cooperare.

Durante l'assedio, la tensione tra i due paesi si inasprì e Gheddafi arrivò ad attribuire alla polizia ed ai servizi segreti britannici la responsabilità della sparatoria. Inoltre, nei giorni successivi, furono scoperte e disinnescate dalla polizia britannica quattro bombe. Infine, il 22 aprile, il governo britannico ruppe formalmente le relazioni diplomatiche con la Libia ed espulse tutti i diplomatici libici. Da parte sua, il governo libico rispose simmetricamente ordinando ai diplomatici britannici di lasciare la Libia.

Negli anni successivi alla morte di Yvonne Fletcher, furono fatti pochi passi avanti nel far luce sulle circostanze della sua uccisione e solo nel 1999 il governo libico

⁴⁰ Sweeney J.C., «State-Sponsored Terrorism: Libya's abuse of Diplomatic Privileges and Immunities», *Penn State International Law Review*, Vol.5, No 1, Article 7, University Park (PA), 1986

⁴¹ History Tools, The Murder of Yvonne Fletcher: A Tragic Case of Diplomacy and Justice Denied, Londra, 2024: <https://www.historytools.org/stories/the-murder-of-yvonne-fletcher-a-tragic-case-of-diplomacy-and-justice-denied>

⁴² Thatcher M., *The Downing Street Years*, Harper Collins, Londra, 1993

ammise la sua responsabilità per la morte della poliziotta, impegnandosi a pagare un indennizzo alla famiglia, ma non fu individuato nessun responsabile del delitto.

Agli inizi degli anni 2000, la polizia britannica identificò due cittadini libici, Matouk Mohammed Matouk e Abdulqadir al-Baghdadi come possibili sospetti dell'uccisione. Tuttavia, malgrado le prove della loro partecipazione al delitto, non furono incriminati ufficialmente ed il governo britannico addusse ragioni di sicurezza nazionale.

Le indagini sull'assassino di Yvonne Fletcher ebbero fine ufficialmente nel 2017, ed in una dichiarazione ufficiale la polizia metropolitana britannica sostenne che pur essendoci prove sufficienti per incriminare un individuo per l'assassinio, l'indiziato era morto prima che venisse dato luogo all'incriminazione.⁴³

3.3 Risposta britannica sul piano giuridico.

In base alle norme consuetudinarie ed alla Convenzione di Vienna (art 41), lo Stato accreditante non può avvalersi dei locali della missione diplomatica in maniera incompatibile con le funzioni della missione. Lo Stato accreditario, nel caso ciò avvenga, può reagire sul piano giuridico soltanto dichiarando *personae non gratae* i membri della missione (art 9 CVRD). La Convenzione all'art 44 prevede anche il caso estremo della rottura delle relazioni diplomatiche.

Questa fu la misura, cui fece ricorso il governo britannico il 23 aprile 1984, allorché il ministro degli interni Brittan annunciò la decisione di rompere le relazioni diplomatiche con la Libia. Contemporaneamente l'ambasciatore britannico a Tripoli comunicò al governo di Gheddafi che sarebbero stati concessi alcuni giorni per ritirare i suoi agenti diplomatici, più di quaranta, dal Regno Unito.

Fu stabilito inoltre, che alla luce della rottura delle relazioni diplomatiche tra Gran Bretagna e Libia, l'Italia avrebbe curato gli interessi del Regno Unito in Libia, secondo

⁴³ Mendick R., «Senior Ghaddafi aide 'orchestrated' shootings that led to WPC Yvonne Fletcher killing, High Court hears, », *The Telegraph*, <https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/10/senior-aide-muammar-gaddafi-orchestrated-shootings-led-wpc-yvonne/>

quanto previsto dall'art 45/c della CVRD. Il governo britannico, quindi rispettò l'inviolabilità della missione diplomatica libica, secondo la convenzione di Vienna. Essa era stata recepita nell'ordinamento giuridico britannico tramite il *Diplomatic Privileges Act* del 1964.

A questo proposito va notato che nel 1979, la Libia aveva ribattezzato le sue ambasciate all'estero come "uffici del popolo libico", senza designare un capo missione. Solo nel 1980, quando la Libia designò un Capo missione, il Regno Unito riconobbe il suo status diplomatico, come richiesto dalla Convenzione di Vienna. I

Inoltre, dal momento che l'art 11.2 della Convenzione di Vienna recita che: «*lo Stato ricevente si può rifiutare di accettare funzionari di una particolare categoria*», si può definire estensiva l'interpretazione data dal governo britannico alle disposizioni della Convenzione, vista la natura ed il numero dei componenti del personale libico presente in ambasciata.

In materia d'inviolabilità della sede diplomatica vi era stato un precedente nel 1973, allorché il governo pakistano ebbe motivo di sospettare che delle armi fossero nascoste all'interno dell'ambasciata irachena a Islamabad. Nonostante il rifiuto dell'ambasciata irachena, le autorità pakistane perquisirono la sede diplomatica e trovarono riscontro ai loro sospetti. A ciò fecero seguito oltre alla protesta ufficiale nei confronti del governo iracheno, l'espulsione dell'ambasciatore iracheno dal Pakistan e, simmetricamente, il rientro dell'ambasciatore pakistano da Baghdad.

L'esempio pakistano avrebbe potuto essere un valido precedente per il governo britannico, a maggior ragione poiché un suo cittadino era stato ucciso da colpi di arma da fuoco provenienti dall'interno dell'ambasciata, ma Londra decise di non avvalersene.

Dopo la seconda guerra mondiale, in soli altri tre casi, il governo britannico aveva adottato una misura così radicale – rottura delle relazioni diplomatiche – in risposta all'abuso dell'immunità diplomatica. Inoltre, il governo britannico si era avvalso di due articoli della Convenzione di Vienna, l'art 9 e l'art 11. Sulla base dell'articolo 9, il

governo britannico poteva notificare in qualunque momento e senza dover fornire spiegazioni la decisione che il capo missione o qualunque altro membro della missione diplomatica fosse *persona non grata*. Si rammenta inoltre che, in base all'articolo 11, il numero dei membri della missione può essere contenuto entro i limiti ritenuti ragionevoli e normali.

Poiché le relazioni diplomatiche tra Stati si fondano sul principio di reciprocità, il governo britannico ha cercato di limitare il ricorso alle sanzioni più gravi e di non mettere in discussione la Convenzione con atti unilaterali, sottolineando che lo sforzo della comunità internazionale dovesse concentrarsi sull'isolare qualunque Paese che non rispettasse le regole consuetudinarie e gli articoli della Convenzione.

3.4 Le conseguenze.

Dopo un acceso dibattito nel Parlamento britannico⁴⁴, circa la necessità di una revisione della Convenzione di Vienna ed alla luce dell'inasprimento del terrorismo internazionale sostenuto anche dal governo libico, il governo britannico adottò una soluzione che adeguava la necessità di rispettare le regole consuetudinarie internazionali e le Convenzioni alle circostanze politiche internazionali contingenti.

L'episodio dell'uccisione dell'agente Fletcher portò infatti all'adozione del *Diplomatic and Consular Premises Act 1987*,⁴⁵ che conferiva al Ministro degli Esteri britannico la facoltà di revocare ad un edificio lo status diplomatico, in determinate circostanze:

«the Secretary of State shall only give or withdraw acceptance if he is satisfied that to do so is permissible under international law... he shall have regard to all material considerations and in particular...

⁴⁴ Diplomatic Immunity and Terrorist Attacks, House of Lords debate, 16 may 1984 cc1444-77, 5.41 p.m.: <https://api.parliament.uk/historoc-hansard/lords/1984/may/16/diplomatic-immunity-and-terrorist-attacks/>

⁴⁵ Crawford C., «Time- honored principles», *Diplomat*, Londra, 2017: <https://diplomatmagazine.com/time-honored-principles/>

- a) *to the safety of the public*
- b) *to national security and*
- c) *to town and country planning».*

In base a questa legge, se l'ambasciata di uno Stato straniero avesse abusato dei propri privilegi diplomatici minacciando lo Stato britannico o rendendosi responsabile di atti criminosi a partire dalla sede stessa, il governo britannico sarebbe stato legittimato a revocare l'immunità all'edificio (locali della missione) e solo a questi, mentre non sarebbe stata pregiudicata l'immunità dei diplomatici all'interno dello stesso.

Pertanto, non sarebbe stata sufficiente la pretesa di inviolabilità da parte di uno Stato straniero dei locali della sua missione, in maniera indiscriminata ed a tempo indeterminato. Secondo la legge britannica del 1987, lo status diplomatico della missione deve essere accettato dallo Stato ricevente e questa accettazione può essere ragionevolmente revocata se, ad esempio, lo Stato ricevente ha fondate ragioni per ritenere che l'edificio venga usato in maniera incompatibile con il diritto internazionale.

Il governo britannico ritenne che queste disposizioni fossero espressione dei diritti dello Stato ricevente sulla base della Convenzione di Vienna e su di un piano più ampio, sulla base del diritto internazionale consuetudinario.

Il caso Fletcher costituì un precedente nel campo delle immunità diplomatiche anche in relazione all'ambito dell'inviolabilità della valigia diplomatica. Gli artt 24 e 27 della Convenzione di Vienna stabiliscono infatti, che essa «*non può essere né aperta né trattenuta*» (Art 27 par 3), ma deve essere utilizzata evitando ogni abuso. Il paragrafo 4 dell'articolo 27 stabilisce inoltre che «*i colli che compongono la valigia diplomatica devono contenere esclusivamente documenti diplomatici ed oggetti destinati ad uso ufficiale*». Inoltre, l'articolo 36, al paragrafo 2, stabilisce che «*l'agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempre che non vi siano seri motivi per credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1. (...) In*

tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o di un suo rappresentante autorizzato».

Era evidente che l'uccisione dell'agente di polizia britannico aveva potuto aver luogo con l'impiego di armi che erano entrate nella missione in maniera illegale ed un successivo sopralluogo delle autorità britanniche, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche, rivelò che erano presenti numerose armi e munizioni.

Nell'intento di rispettare le norme della Convenzione di Vienna, senza esporsi ad eventuali ritorsioni sulla base del principio di reciprocità ed alla luce del crescente uso a fini terroristici della valigia diplomatica, il governo britannico ricorse alla prassi di sottoporre allo scanner elettronico le valigie diplomatiche straniere, prassi che è stata seguita da allora in poi e si è estesa a tutti gli altri Stati.

Il *Diplomatic and Consular Premises Act del 1987* è stato anche citato dal governo britannico in relazione al caso Assange allorché esso ha fatto presente all'Ecuador che se il caso non si fosse risolto in maniera soddisfacente, avrebbe potuto revocare l'immunità ai locali della sede diplomatica e prelevare Julian Assange dall'edificio.

3.5 Conclusioni.

L'uccisione dell'agente Fletcher fa riflettere sulla portata assoluta delle immunità diplomatiche, poiché esse si estendono a qualsiasi atto o fatto che in base alle leggi dello Stato ricevente abbia natura di reato. In base a tale principio, qualora l'agente diplomatico commetta un reato, non si può promuovere un'azione penale nei suoi confronti. In pratica, l'agente diplomatico è il destinatario delle norme del diritto penale, ma non ne subisce le normali conseguenze.

Tale esenzione dura fin tanto che l'agente diplomatico riveste tale qualità ed è disciplinata dall'articolo 39 comma 2 della CVRD: *«I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni decadono ordinariamente nel momento in cui essa*

lascia il Paese. L'immunità sussiste tuttavia per gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle funzioni come membro della missione».

L'immunità dell'agente diplomatico non deve essere intesa come sinonimo di impunità, infatti, se il fatto commesso dall'agente diplomatico è considerato come reato dalla legge penale del suo Stato, lo Stato accreditante è tenuto a perseguire, processare e condannare l'agente e lo Stato accreditario può comunque chiedere in via diplomatica allo Stato accreditante di procedere alla punizione dell'agente diplomatico. L'immunità dalla giurisdizione penale, non copre tuttavia i reati diretti contro la sicurezza dello Stato locale. In questo caso, il governo dello Stato ricevente può elevare proteste, dichiarare l'agente *persona non grata*, procedere al fermo o all'arresto finalizzato all'espulsione ed arrivare alla rottura delle relazioni diplomatiche, come effettivamente avvenne nel caso dell'uccisione dell'agente Yvonne Fletcher.

CONCLUSIONI

Le immunità diplomatiche rientrano nell'ambito del diritto diplomatico che accompagna la diplomazia, cioè l'attuazione della politica estera da parte di soggetti professionali, i funzionari diplomatici, che operano per conto dell'amministrazione dello Stato delegata alle relazioni internazionali, (Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento di Stato, Foreign Office, ecc...). Ciò avviene mediante organi operanti all'estero, le missioni diplomatiche presso Stati stranieri, le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, le delegazioni presso le conferenze internazionali.

Il capitolo 1 fornisce una definizione delle immunità diplomatiche, soprattutto alla luce delle esigenze legate alla diplomazia contemporanea, che ha visto il moltiplicarsi dei soggetti del diritto internazionale e quindi dei titolari di tali immunità. Si esaminano poi le fonti del diritto diplomatico, il fondamento consuetudinario e pattizio delle immunità diplomatiche, le caratteristiche ed i limiti di tali immunità, distinguendo fra immunità reali e personali.

Nel capitolo 2 e nel capitolo 3 sono stati analizzati due casi di studio tra i più famosi nell'ambito delle immunità diplomatiche: il sequestro dei diplomatici americani in Iran, nel 1979 e l'uccisione del poliziotto Yvonne Fletcher, davanti all'ambasciata libica in Gran Bretagna, nel 1984.

In questi ultimi anni, alla luce della crescente instabilità dello scenario internazionale e dell'aprirsi di nuovi fronti di guerra, il rispetto delle norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale, anche in materia di immunità diplomatiche è di particolare attualità.

Infatti, ad aprile 2024, si è verificato un ulteriore episodio che sembra aver messo in discussione il principio dell'inviolabilità delle missioni diplomatiche. Un raid missilistico israeliano, ha colpito l'edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, causando diversi morti fra il personale iraniano e non solo.⁴⁶ Poiché l'attacco proveniva dalle forze armate israeliane, esso è stato considerato un evento senza precedenti nella storia recente e paragonato all'episodio in cui, durante la guerra in Kosovo nel 1999, bombe teleguidate statunitensi colpirono per sbaglio l'ambasciata cinese a Belgrado, uccidendo alcuni giornalisti. In quel caso il Presidente americano Bill Clinton si scusò pubblicamente, ma non si ebbero conseguenze sul piano giuridico o politico.

Nel caso dell'attacco missilistico israeliano all'ambasciata iraniana a Damasco, Gerusalemme si è assunta apertamente la responsabilità dell'attacco, inquadrandolo nel contesto della guerra fra Israele ed Hamas, in cui l'organizzazione terroristica responsabile della strage del 7 ottobre è chiaramente sostenuta dal governo di Teheran, che sostiene altresì gli Hezbollah, i quali attaccano il territorio israeliano da nord. Infatti, per il governo israeliano il raid missilistico in Siria è stato un'azione necessaria per la propria sicurezza nazionale, vista la minaccia che l'Iran costituisce per lo Stato d'Israele, in quest'ottica da parte israeliana si è dichiarato che l'attacco non era diretto contro un consolato o un'ambasciata, bensì contro un edificio militare di forze di Al Quds, camuffato da edificio civile a Damasco.

Senza voler entrare in valutazioni di carattere politico, che esulano dall'argomento di questa tesi e sempre nell'ottica del carattere consuetudinario delle norme sulle immunità, nel caso dell'attacco israeliano alla sede diplomatica di Teheran a Damasco, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l'attacco, riaffermando il principio dell'inviolabilità delle sedi e del personale diplomatico e consolare, in conformità con il diritto internazionale. Inoltre, il Consiglio di Sicurezza ha riaffermato il principio della "inviolabilità delle sedi diplomatiche e consolari e del

⁴⁶ Bjola C., [Unraveling Norms of Diplomatic Immunity? The Case of Diplomatic Premises | Ethics & International Affairs](https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/), <https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/>

loro personale”, respingendo in questo modo la tesi israeliana dello status non diplomatico dell’edificio colpito.⁴⁷

Tale posizione da parte del massimo rappresentante dell’ONU, rappresenta un passo importante verso il consolidamento di una *opinio iuris* sull’inviolabilità delle missioni diplomatiche, anche in caso di conflitti armati e quindi di un’estensione del suo ambito di applicazione. Nel caso dell’ambasciata di Teheran a Damasco va infatti sottolineata la circostanza che la sede della missione iraniana si trova in uno Stato, la Siria, che è in guerra con Israele dal 1948 e con cui lo Stato ebraico ha combattuto già tre guerre nel 1948, nel 1967 e nel 1973.

Nel 1981 Israele ha annesso le alture del Golan, che sono tuttora oggetto di contenzioso con la Siria. Pertanto, l’ambito giuridico in cui ha avuto luogo l’attacco israeliano all’ambasciata iraniana è quello del diritto internazionale umanitario o diritto bellico, che disciplina la condotta delle parti in guerra regolando i mezzi ed i metodi di guerra.

Esistono in materia le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907, la Convenzione di Ginevra del 1949 ed i Protocolli Aggiuntivi del 1977, che in ogni caso non menzionano le sedi diplomatiche.

Pertanto, l’attacco israeliano all’ambasciata iraniana assume soprattutto un valore simbolico in quanto l’ambasciata è per definizione la rappresentanza diplomatica di un Paese.

Nel complesso, alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, si evince che il diritto diplomatico e le immunità diplomatiche sono confrontati con sfide sempre più diversificate, ma appare evidente che eventuali violazioni del diritto diplomatico vengono valutate molto seriamente da tutta la comunità internazionale, nell’ottica di una perdurante validità delle norme sulle immunità.

⁴⁷ United Nations Meetings Coverage and Press Releases, April 2, 2024, <https://press.un.org/en/2024/>

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

- 1) Conforti B. Iovane M., *Diritto Internazionale*, XII edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021
- 2) Curti Gialdino C., *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2022
- 3) Gentili A., *De legationibus libri Tres*, Londra 1585.
- 4) Marchisio S., *Corso di Diritto Internazionale*, Seconda Edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2017
- 5) Marchisio S., *L'ONU – Il diritto delle Nazioni Unite*, Seconda Edizione, Il Mulino, Bologna, 2017
- 6) Monaco R. Curti Gialdino C., *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, parte generale*, UTET giuridica, Torino, 2009
- 7) Thatcher M., *The Downing Street Years*, Harper Collins, Londra, 1993

ARTICOLI

- 1) Barker C., The Theory and Practice of Diplomatic Law in the Renaissance and Classical Periods, *Diplomacy & Statecraft*, 6, No.3, pp 593-615, Taylor & Francis online, 1995
- 2) Cantù F., «Alberico Gentili e lo ius legationis» in: *De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Age au début du XIX siècle*. pp 313 – 335, Publications de l'École française de Rome, Roma 2015
- 3) Rafat A., «The Iran hostage crisis and the International Court of Justice: Aspects of the Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran», *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 10, No. 3 Spring, Denver, 1981
- 4) Suin, D., «Repubblicanesimo e realismo politico nel *de legationibus* di Alberico Gentili», estratto da *Il pensiero politico, Rivista di Storia e di Idee Politiche e Sociali*, Anno XLVIII, n.3, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2015
- 5) Sweeney J.C., «State-Sponsored Terrorism: Libya's abuse of Diplomatic Privileges and Immunities», *Penn State International Law Review*, Vol.5, No 1, Article 7, University Park (PA), 1986
- 6) Vadi V., «At the Dawn of International Law: Alberico Gentili», *North Carolina Journal of International Law*, Vol. 40, No.1, pp 135-169, Chapel Hill (NC), 2014

SITOGRAFIA

ARTICOLI

- 1) Bjola C., Unraveling Norms of Diplomatic Immunity? The Case of Diplomatic Premises, <https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/>, Washington, 2024
- 2) Crawford C., «Time-honored principles», *Diplomat*, Londra, 2017, <https://diplomatmagazine.com/time-honored-principles/>
- 3) Davidson L., «The Murder of Yvonne Fletcher: What Happened?», *History Hit*, 11 June 2023, <https://www.historyhit.com/the-murder-of-yvonne-fletcher-what-happened/>
- 4) Diplomatic Immunity and Terrorist Attacks, House of Lords debate, 16 may 1984cc1444-77, <https://api.parliament.uk/historoc-hansard/lords/1984/may/16/diplomatic-immunity-and-terrorist-attacks>
- 5) History Tools, The Murder of Yvonne Fletcher: A Tragic Case of Diplomacy and Justice Denied, Londra, 2024: <https://www.historytools.org/stories/the-murder-of-yvonne-fletcher-a-tragic-case-of-diplomacy-and-justice-denied>
- 6) Mendick R., Senior Ghaddafi aide ‘orchestrated’ shootings that led to WPC Yvonne Fletcher killing, High Court hears, *The Telegraph*, <https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/10/senior-aide-muammar-gaddafi-orchestrated-shootings-led-wpc-yvonne/>
- 7) Pearse D., Julian Assange can be arrested in Ecuador Embassy, UK warns Julian Assange, *The Guardian* August 16, 2012, <https://www.theguardian.com/>

DOCUMENTI IN RETE

- 1) Convenzione di Vienna Sulle Relazioni Diplomatiche, <https://it.wikipedia.org/wiki/>
- 2) European Convention on State Immunity- Basle, 16.V.1972, <https://rm.coe.int>
- 3) International Court of Justice, *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran)*, <https://www.icj-cjj.org/case/64>.
- 4) UN Security Council Resolution 461, <http://unscr.com/en/resolutions/461>
- 5) United Nations Meetings Coverage and Press Releases, April 2, 2024, <https://press.un.org/en/2024/>
- 6) United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org>
- 7) Virtual Embassy of the United States – Tehran/Iran www.iran.usembassy.gov.